

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
dell'Associazione di Promozione Sociale
TERRA TERRA EQUONOMIA APS

Il giorno 26 , del mese di APRILE , dell'anno 2023, alle ore 17 : 00 , in ROMA (S)
via A.SILVANI 8 si è riunita in TERZA convocazione l'Assemblea ordinaria
dell'Associazione di Promozione Sociale **TERRA TERRA EQUONOMIA APS**, codice fiscale 90137710563 e
Atto Costitutivo del 18/03/2021 registrato il 31/03/2021 n.797 serie 3 presso l'Agenzia delle Entrate di Viterbo,
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica Statuto con trasferimento della sede sociale da Viterbo a Oriolo Romano e in vista dell'iscrizione dell'associazione quale ENTE DEL TERZO SETTORE
2. Iscrizione al RUTS, Registro Unico del Terzo Settore.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Signor Emanuele Serafini che, constatata che sono presenti tutti i soci ed tutti i componenti il Consiglio Direttivo in carica, conseguentemente constata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e dichiara l'Assemblea dell'Associazione di Promozione Sociale **TERRA TERRA EQUONOMIA APS** validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, chiama a fungere da Segretario la Signora Patrizia Della Peruta e apre la discussione, consentendo a ciascun socio di intervenire, su quanto ordine del giorno, presentando, in merito al primo e al secondo punto, l'elaborato nuovo Statuto con il trasferimento della sede sociale in via Salvo D'Acquisto n.10 in Oriolo Romano e al fine dell'adeguamento a quanto richiesto per iscrizione al RUTS, il Registro Unico del Terzo Settore, con la trasformazione in Associazione di Promozione Sociale, APS, e l'aggiunta della denominazione di Ente del Terzo Settore con l'utilizzo dell'acronimo ETS. Il Presidente chiede all'Assemblea di deliberare in merito all'approvazione dello Statuto e all'iscrizione al RUTS. Dopo ampia discussione, il nuovo Statuto e la proposta di iscrizione al RUTS, vengono messi ai voti e approvato all'unanimità.

In conseguenza l'Assemblea dei Soci

DELIBERA

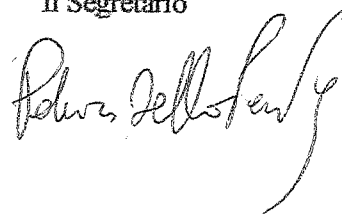
- 1) di approvare e adottare il nuovo Statuto, così come modificato con la trasformazione in Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore **TERRA TERRA EQUONOMIA APS/ETS** e di adottarlo così come sottoscritto con la propria firma dai soci presenti e allegato sotto la lettera "A" al presente verbale di cui fa parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare delega al Presidente di provvedere a tutti i passi necessari per l'iscrizione dell'Associazione al RUTS, Registro Unico del Terzo settore.

Null'altro essendo da deliberare, alle ore 19 : 00 l'Assemblea è sciolta.
ROMA, li 26/04/2023

Il Presidente



Il Segretario





Lettera "A"

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ENTE DEL TERZO SETTORE
"TERRA TERRA EQUONOMIA APS/ETS"

Art. 1) COSTITUZIONE APS/ETS

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore denominata "**TERRA TERRA EQUONOMIA APS/ETS**", con rispetto delle norme dettate dal codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36.

L'Associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.2) SEDE

L'associazione ha sede in Via Salvo D'Acquisto n.10, in Oriolo Romano (VT).

La variazione della sede all'interno del Comune può essere deliberata dal Consiglio Direttivo e non costituisce modifica del presente statuto. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3) Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4) Oggetto e finalità sociali

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione si ispira anche a principi libertari ed è a favore delle decisioni condivise, orizzontali e consensuali che non penalizzano nessuna minoranza. Combatte ogni forma di discriminazione, promuove l'equità sociale, la dignità del lavoro umano e la salvaguardia dei saperi e delle tradizioni artigianali e agricole contadine.

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato e prevalente delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105:

- lett. **e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- lett. **i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. **k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lett. **s)** agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- lett. **w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione persegue tali attività di interesse generale mediante la realizzazione delle seguenti attività:

- la promozione, la conoscenza e la fruizione di prodotti agricoli ed artigianali del territorio, mediante la realizzazione di esperienze di filiera corta, dando vita a mercati nelle piazze della città, intesi come spazio di incontro e scambio tra produttori responsabili e consumatori critici, come luoghi di formazione/informazione, sui rapporti tra cibo e salute e sulla devastazione ambientale delle monoculture, di salvaguardia e diffusione di antichi saperi contadini ed artigianali, delle tecniche di coltura e trasformazione del cibo, di circolazione dei saperi artistici ed artigianali, anche con la realizzazione di progetti, pubblicazioni, mostre, eventi, spettacoli, turismo enogastronomico e culturale e iniziative similari.
- il sostegno per l'insediamento di nuovi contadini e l'aiuto a quelli in difficoltà, favorendo il ripopolamento delle campagne e delle montagne, il recupero di terreni e fabbricati abbandonati, al fine di creare nuove reti di comunità e di salvaguardare il patrimonio ambientale, storico e culturale;

- il sostegno della figura dell'artigiana/o, di chi esercita un mestiere manuale in proprio, con utensili, attrezzi e macchinari a guida manuale, adatti a singole lavorazioni, attraverso la trasformazione delle materie prime naturali o loro semilavorati, anche di riciclo/ riuso, con l'utilizzo di sostanze a basso impatto ambientale, con un'organizzazione del lavoro individuale e/o familiare, per la produzione di oggetti d'uso e/o artistici, con la vendita diretta dei propri manufatti in mercati a fianco delle figure delle contadine/i;
- la gestione e la promozione di attività educative, didattiche e ludico pedagogiche al fine di sensibilizzare e coinvolgere le comunità territoriali per la promozione dell'agricoltura contadina e dell'educazione alimentare, con un'attenzione particolare ai giovani e con l'obiettivo di formare una consapevolezza sui sistemi di produzione e consumo del cibo
- l'organizzazione di programmi di cultura agro-alimentare, di dimostrazioni pratiche e degustazioni, da proporre ai soci, ai cittadini, alle scuole di ogni ordine e grado e ad altri soggetti pubblici e privati, per una più diffusa conoscenza delle radici storiche e dei processi produttivi di tutti i settori merceologici connessi alle tematiche del cibo, la promozione di attività ludico-pedagogiche
- la creazione ed il sostegno di gruppi di offerta dei produttori e gruppi di acquisto dei consumatori;
- la ricerca e l'utilizzo di strumenti tecnico-giuridici per il controllo della qualità delle produzioni, basati sul diretto confronto tra produttori e consumatori e sulla condivisione delle esperienze e delle conoscenze tecniche, fra questi in particolare il sistema della Garanzia Partecipata. Tale sistema non è fondato, sulla delega ad un ente terzo bensì sulla partecipazione di tutti i soggetti coinvolti a un percorso comune di analisi e valutazione delle singole realtà produttive in base ai criteri di sostenibilità ecologica, valorizzazione della dimensione locale e delle relazioni, giustizia e sostenibilità sociale;
- la promozione di modalità collettive e cooperativistiche di vita e di lavoro e l'utilizzo di tutti gli strumenti che riterrà opportuni per sensibilizzare gli abitanti dei territori rurali e urbani contro ogni forma di sfruttamento, di razzismo, di emarginazione e di discriminazione, favorendo iniziative di ogni tipo utili a sviluppare attività basate sul mutuo appoggio e sulla solidarietà, nel rispetto della diversità e dell'ambiente naturale.
- il sostegno di scambi non monetari di beni e servizi tra soci (prodotti e manodopera), al fine di supportare l'esistenza di aziende, e di rendere più accessibili i loro prodotti a chi ha minori risorse economiche; di promuovere relazioni solidali e la rilocalizzazione dell'economia sul territorio;
- la progettazione di spazi collettivi che possano essere condivisi per la trasformazione dei raccolti contadini dei territori più vicini; laboratori che dovranno essere adatti a garantire condizioni igieniche ed attrezzature idonee per la produzione di trasformati di ottima qualità e sicurezza ad un prezzo sostenibile per il contadino che usufruisce del servizio;
- l'Associazione può promuovere, realizzare, sostenere iniziative di solidarietà, consistenti in attività di raccolta e distribuzione di generi alimentari e non, a favore di realtà bisognose, progetti ed azioni di sostegno, aiuto economico, anche a distanza.

L'Associazione promuove la diffusione dell'agroecologia, sia attraverso le regole e buone pratiche della coltivazione naturale, organica, biodinamica, genuina, eco-sostenibile (qui di seguito sinteticamente indicata come "biologica"), sia attraverso la valorizzazione dell'agricoltura contadina su piccola scala, in contrapposizione all'agricoltura industriale specializzata e globalizzata, al fine di assicurare l'indipendenza e l'autodeterminazione alimentare di tutti i popoli del mondo, ovvero il diritto ad un cibo genuino, economicamente sostenibile.

L'Associazione intende promuovere e divulgare il principio di responsabilità nella produzione, nello scambio e nel consumo dei beni, nel rispetto dell'ambiente naturale, della salute delle persone, dei diritti dei lavoratori e del principio di solidarietà tra le persone e tra i popoli del mondo. Vuole costruire UNA RETE fra movimenti urbani, singoli cittadini e realtà rurali che sappia riconnettere città e campagna superando la dicotomia tra produttore e consumatore,

L'Associazione riconosce che consumatori e produttori sono parti di un medesimo processo di coproduzione, non orientato alla massimizzazione del profitto economico, nel quale ogni atto di acquisto assume valore di indirizzo della produzione e di creazione di relazioni sociali.

Promuove quindi:

- il rapporto diretto e fiduciario tra chi produce e chi consuma
- Il consumo critico e responsabile,
- la costruzione di reti di collaborazione e cooperazione tra agricoltori di diversi territori, tra agricoltori e utilizzatori urbani.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Le seguenti attività di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso gli associati, loro familiari e terzi. Sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017. Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di Onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D. Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

Art. 5) Associati

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione, di sottostare al suo statuto e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

Il numero degli associati non può essere inferiore a 7 (minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore) ; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche di ambo i sessi, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

E' prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età; in tale ipotesi la domanda di ammissione come associato dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale e di conseguenza il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

Nel caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa invece dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritto o a termine.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie qualora fossero presenti, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 6) Diritti e doveri degli associati

I soci sono tenuti:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- ad astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- a versare la quota associativa con cadenza annuale e per l'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo;
- a contribuire, nei limiti delle proprie responsabilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dal presente statuto. Possono liberamente consultare i libri sociali facendo espressa richiesta per iscritto al Presidente, partecipano alle Assemblee e se in regola con i pagamenti spetta a loro il diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

Art. 7) Ammissione e perdita della qualifica di socio

L'ammissione all'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;

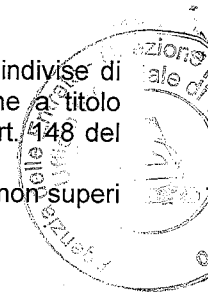
- per recesso: ogni associato può liberamente recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta comunque fermo l'obbligo al pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

- per decadenza: viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi 6 mesi dalla data per la quale era previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;

- per esclusione.

Lo status di associato non crea altri diritti di partecipazione e , segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f dell'art. 448 del TUIR).

E' consentita la partecipazione di altri del Terzo Settore, non APS, a patto che tale partecipazione non superi più del 50 % del totale.



Art. 8) Esclusione e cessazione degli associati

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento s'intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro dei soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e lo annota sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera delle quote sociali senza giustificato motivo;

- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo , pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'

Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;

- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria.

L'associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei soci.

Art. 9) Qualità di Volontario

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta prestano la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale e deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art.10) Risorse economiche e fondo comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche (Stato, enti locali, istituzioni pubbliche) , anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione Europa e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento , (per esempio : feste, sottoscrizione anche a premi);
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017.

Il fondo comune, costituito- a titolo esemplificativo e non esaustivo- da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 11) Bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera corretta e veritiera l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

Art. 12) Divieto di distribuzione di utili

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/ rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 13) Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;

- b) l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- c) il Presidente del Consiglio direttivo;
- d) il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere
- g) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- h) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche associative sono elettive e per esse vige il principio delle pari opportunità tra donne e uomini.

Art.14) Assemblea dei soci

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e nell'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati maggiorenni, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente dell'organo di amministrazione, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso presidente o almeno 3 membri del Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente tra i presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

In particolare l'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo ed elegge il Presidente;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Art. 15) Assemblea straordinaria dei soci

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;

b) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione sono necessarie in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni. Dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Nelle deliberazioni del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 16) Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea dovrà provvedere, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa, pertanto tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 17) Votazioni Assembleari

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano oppure a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

Art. 18) Libro verbali assemblee

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere riportate su apposito libro dei Verbali e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Ogni associato ha diritto alla consultazione dei verbali redatti in sede di riunione.

Art. 19) Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)

L'organo di Amministrazione è denominato "Consiglio Direttivo" e rappresenta l'organo esecutivo dell'Associazione.

E' formato da un numero di membri dispari non inferiore a 3 e non superiore a 9 eletti dall'Assemblea degli associati.

I membri dell'Organo di Amministrazione durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi. Il suo incarico vale fino all'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio da quello della nomina.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più membri dei componenti l'Organo di Amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di

Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

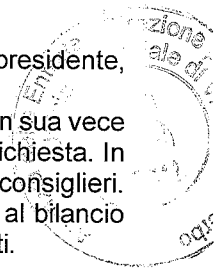
L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- redige il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redige l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redige l'eventuale bilancio solidale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- decide in merito alla quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- cura la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente;
- delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, documentando il carattere secondario e strumentale rispetto a quelle di carattere generale;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- amministra le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere;
- delibera, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- istituisce sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.

L'Organo di Amministrazione è convocato di regola ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Comunque, almeno una volta per ogni esercizio deve essere convocato per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati.



La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 20) Il Presidente

Il presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e riveste la sua carica sia come Presidente dell'Assemblea che dell'Organo di Amministrazione. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi e può per le operazioni finanziarie e bancarie richiedere la firma abbinata di altro componente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente inoltre può:

- aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti bancari o postali;
- compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie;
- eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze;
- effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Compete ad esso la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

Art. 21) Il Vice- Presidente

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni ad esso attribuite.

Art. 22) Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e svolge i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Registro dei soci e del libro dei volontari;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 23) Il Tesoriere

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di Bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di settembre, e del Bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo dell'anno successivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della contabilità relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 24) I Consiglieri

I consiglieri concorrono, in sede di Consiglio Direttivo, alla formazione delle decisioni collegiali, accertandosi che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività associative.

Fermo restando che l'unico Legale Rappresentante dell'Associazione è il Presidente, il Consiglio Direttivo può attribuire a singoli Consiglieri specifici compiti operativi, esecutivi, anche temporanei.

Il Presidente, in caso di sua impossibilità e di indisponibilità del Vice-Presidente, può conferire ad altri consiglieri l'incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni che interessano il volontariato, senza facoltà di assunzione di impegni.

Gli incarichi esecutivi temporanei che il Consiglio Direttivo può delegare loro, possono riguardare le pubbliche relazioni e quindi anche prendere contatti con gli Enti richiedenti servizi all'Associazione e così anche a fini promozionali o di sponsorizzazione organizzando iniziative atte ad incrementare la raccolta fondi e reperire sponsor.

Art. 25) Organo di Revisione

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. L'organo di revisione rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

L'organo di revisione ha funzioni di controllo amministrativo: controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno

dell'Associazione. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto.

Art. 26) Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea per volontà degli associati, ovvero per legge, qualora siano superati i limiti di cui all'art. 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Dura in carica 3 esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica; è rieleggibile.

L'Organo di controllo potrà essere collegiale o monocratico.

Se collegiale, l'Organo di Controllo sarà costituito da 3 membri effettivi e due supplenti.

Se monocratico da un membro effettivo ed uno supplente, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso invece di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo :

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

L'Organo di Controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

E' nominato nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs 117/2017.

Art. 27) Responsabilità degli organi sociali

Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente tutte le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

I consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'Organo di Controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

La responsabilità degli organi sociali è disciplinata dall'art. 28 del Codice del Terzo settore.

Art. 28) Libri Sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari (vidimato dal Segretario Comunale);
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e del revisore dei conti, qualora questi siano stati nominati.

Art. 29) Assicurazione dell'Associazione

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 30) Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. Tutto ciò è disciplinato dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31) Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi ed i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro 30 giorni dal Presidente del Consiglio Arbitrale di Viterbo su istanza di una delle parti.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 32) Regolamenti interni

Possono essere redatti appositi regolamenti interni per meglio disciplinare l'organizzazione dell'associazione e il regolare svolgimento delle sue attività, oltre che per trattare specifiche questioni non riportate nel presente statuto. In ogni caso l'associazione deve dotarsi entro un anno dalla data di costituzione di un regolamento interno in merito alla *garanzia partecipata*.

Il Consiglio direttivo redige i regolamenti e li sottopone per l'approvazione alla prima assemblea ordinaria.

Art. 33) Norme transitorie

Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore) , ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Sino all'istituzione del RUNTS saranno valide ed efficaci le norme civili e fiscali applicabili in materia di terzo settore.

Art. 34) Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

Stampa circolare: Direzione Provinciale del Registro Imposte - Viterbo

ARCHIVIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI VITERBO

15 MAG 2023

Espresso a Viterbo il 15 MAG 2023 al n. 895 Serie 3^a

ES EN 5

Il Funzionario (*)
Romano Ester

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

